



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO DEI DRONI E DEGLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

Adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 60 del 27/10/2020

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 -
Fax 0533 318007

E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it - P.E.C.:
parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F. 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi 9 Giugno 2015)

Sommario

Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Ambito territoriale di applicazione.....	4
Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici.....	4
Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica.....	4
Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi	5
Art. 7 Richiesta autorizzazioni	5
Art. 8 Vigilanza e sanzioni.....	6
Art. 9 Disposizioni finali	6
Allegato 1 - Tabella riassuntiva dei vincoli relativi al sorvolo con veicoli a motore all'interno del Parco Delta del Po derivanti dei Piani di Stazione.	8
Allegato 2 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.....	10
Allegato 3 - Carta della regolamentazione per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto (artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento)	12

Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 32 della LR 17 febbraio 2005, n. 6, nel rispetto delle finalità e in conformità con le leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Regolamento disciplina l'utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto (altrimenti noti come droni) all'interno del perimetro del Parco definito dai Piani Territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna (di seguito Piani di Stazione) e in coerenza con le norme d'attuazione dei Piani stessi.
3. Il presente Regolamento, attraverso un'adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina l'uso dei mezzi aerei a pilotaggio remoto connesso a determinate attività, siano esse di carattere ludico e sportivo, professionale scientifico.
4. L'Ente di gestione disciplina la materia del presente Regolamento secondo i seguenti criteri direttivi:
 - a. tutela degli ecosistemi da disturbi di natura antropica e da emissioni sonore accidentali;
 - b. riduzione dei rischi di potenziale danno alla fauna, con particolare riferimento alla nidificazione;
 - c. minimizzazione dell'esposizione dell'ecosistema naturale alla presenza di aeromodelli e droni;
 - d. divieto assoluto di sorvolo nelle zone A e B secondo le disposizioni dei Piani di Stazione del parco;
 - e. regolamentazione dell'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio nei casi di richieste multiple e/o contemporanee.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella LR 6/2005, nel Regolamento UE 947/2019 e nel Regolamento UE 945/2019, le cui definizioni sono riprese nel presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Definizioni:

- a) *Drone o Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)*: apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, progettato per operare con pilotaggio remoto, senza persone a bordo.
- b) *Sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS- unmanned aircraft system)*: un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
- c) *Aeromodellista o pilota remoto*: persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS.
- d) *Categoria «aperta»* delle operazioni UAS: art. 4 del Regolamento (UE) 2019/947, e in particolare l'aeromobile senza equipaggio ha una massa al decollo inferiore a 25 kg ed è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre.
- e) *Categoria «specificata»* delle operazioni UAS: art. 5 del Regolamento (UE) 2019/947.
- f) *Categoria «certificata»* delle operazioni UAS: art. 5 del Regolamento (UE) 2019/947.
- g) *Esigenze professionali*: promozione turistica, riprese per film o documentari, rilievi planimetrici, strutturali e fotografici.
- h) *Fini ludici*: riprese libere eseguite a titolo personale, comunque non rientranti nelle Esigenze professionali come descritte alla precedente lettera g).

- i) *Fini sportivi*: eventi competitivi e corse attraverso cui i piloti di droni gareggiano con i propri droni.
- j) *Ente di gestione*: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.
- k) *Regolamento*: Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e di aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione vigenti, includendo sia le aree di parco che di area contigua o pre-parco, così come riportato nella cartografia di cui agli Allegati 3 e B al presente Regolamento.

Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici

1. L'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio a fini ludici è vietato in categoria «aperta» in:

- Zone A di protezione integrale;
- Zone B di protezione generale;
- Zone C di protezione ambientale;
- nelle seguenti aree contigue:

Piano di stazione	Sottozone
Valli di Comacchio	PP.SMT*, PP.UMI, PP.PIN
Pineta di Classe e Saline di Cervia	PP.PRA, PP.PIN
Piallasse di Ravenna e Pineta di San Vitale	PP.PRA, PP.PAL

come esplicitato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

2. L'utilizzo di droni e aeromobili a fini ludici in categoria «aperta» è consentito nelle:

- aree contigue, fatta eccezione per quelle indicate al precedente comma 1;
- Zone D urbanizzate.

3. Ad eccezione delle Zone D urbanizzate e delle zone PP.STO, per cui l'utilizzo di droni e aeromobili a fini ludici è consentito tutto l'anno, nelle altre zone è vietato dal 1° marzo al 31 luglio, periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica.

Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica

1. L'utilizzo di droni e aeromobili a fini professionali e di ricerca scientifica in categoria «aperta» è vietato nelle Zone A di protezione integrale fatta eccezione nel caso di autorizzazione per esclusivi fini scientifici rilasciata dall'Ente di gestione.

2. Previa richiesta di nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione, l'utilizzo di droni e aeromodelli in categoria «aperta» a fini professionali e di ricerca scientifica è consentito nelle:

- Zone B di protezione generale;

- Zone C di protezione ambientale;
- aree contigue o pre-parco.

3. Ad eccezione delle Zone D urbanizzate e delle zone PP.STO, l'utilizzo di droni e aeromodelli a fini professionali e di ricerca scientifica non è consentito dal 1° marzo al 31 luglio, periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione.

Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi

1. L'utilizzo di droni e aeromodelli a fini sportivi è vietato in tutte le aree di Parco e pre-parco o area contigua (Zone A, B, C e PP*/AC*).

Art. 7 Richiesta autorizzazioni

1. L'utilizzo di droni e aeromodelli in categoria «aperta» non necessita del rilascio del nulla osta, se effettuato dal 1° agosto al 1° marzo (escluso) e all'interno delle seguenti aree contigue, così come stabilito nel Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta, Allegato I, punti 5.1 lett. g) e 5.2.4.4:

Piano di stazione	Sottozone
Volano - Mesola -Goro	PP.AGR*, AC.MAR, PP.SMT
Centro Storico di Comacchio	AC.AGR* AC.FLU AC.TEC, AC.MAR
Valli di Comacchio	PP.AGR*, PP.FLU
Pineta di Classe e Saline di Cervia	PP.AGR
Piallasce di Ravenna e Pineta di San Vitale	PP.AGR, PP.AGN, PP.ARE, PP DISCARICA VECCHIA, PP.PIN, PP.PSS
Campotto di Argenta	AC.FLU AC.CAN AC.AGR AC.BOS

2. L'utilizzo di droni e aeromodelli a fini professionali e di ricerca scientifica nelle Zone B, nelle Zone C e nelle Aree Contigue, escluse quelle di cui al precedente comma 1, e secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, viene autorizzato mediante il rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione da richiedere attraverso il modulo di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 2 del presente articolo è fondato sui criteri indicati all'art. 1, comma 4 e avviene nelle modalità e tempistiche esplicitate agli artt. 15, 16, 21 del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta.

4. L'utilizzo di droni e aeromodelli in categoria «aperta» a fini ludici, sportivi, professionali e di ricerca scientifica nelle Zone D urbanizzate e all'interno della Sottozona PP.STO del Piano di Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia non necessita il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione come stabilito nel Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta, Allegato I, punto 6.8.

5. Nelle Riserve Naturali dello Stato (RNS) incluse nella perimetrazione dei Piani di Stazione dell'Ente di gestione, la regolamentazione dell'utilizzo di droni e il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dell'organo gestore della Riserva Naturale dello Stato.

6. Nell'ambito dei siti Rete Natura 2000 all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione, valgono, qualora più restrittive le norme nazionali e regionali relative alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestioni dei siti.

7. L'utilizzo di UAS in categoria «specifica» e in categoria «certificata» così come disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/947, è vietato nelle zone di cui all'Allegato I; nelle restanti zone necessita il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione così come disciplinato dalla LR 6/2005 e della procedura di Valutazione di Incidenza qualora ricadente all'interno di siti Rete Natura 2000.

Art. 8 Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di gestione e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (LR 23/1989) di Ferrara e Ravenna.

2. La diffusione di riprese aeree, riconducibili in modo evidente al territorio dell'area protetta, potrà essere oggetto di controllo e verifica di responsabilità da parte dell'Ente di gestione.

3. Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 60 della LR 6/2005.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 della LR 6/2005 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento a quello in materia di sanzioni amministrative, approvato dall'Ente di gestione.

5. L'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b. dall'entità del danno cagionato;
- c. dal pregio del bene danneggiato;
- d. dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e. dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione, che li reinveste nella gestione e valorizzazione dell'area protetta.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Gli Allegati 1 "Tabella riassuntiva dei vincoli relativi al sorvolo con veicoli a motore all'interno del Parco Delta del Po derivanti dei Piani di Stazione", 2 "Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.", 3 e B "Carta della regolamentazione per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto, secondo le modalità degli artt. 4, 5 e 7" costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente Regolamento.

2. Il modulo di richiesta di nulla osta (Allegato 2) dovrà essere inoltrato all'indirizzo parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it, o alternativamente compilato tramite lo Sportello Telematico dell'Ente di gestione (<https://sportellotelematico.parcodeltapo.it/>).
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.
4. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici, e approvato secondo le modalità previste all'art. 32 della LR 6/2005.

Allegato 1 - Tabella riassuntiva dei vincoli relativi al sorvolo con veicoli a motore all'interno del Parco Delta del Po derivanti dei Piani di Stazione.

Piano di Stazione	Zona	Sottozona	Norme Tecniche di Attuazione (riferimento art. e comma)
Volano – Mesola – Goro	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone B sono vietati (...) il sorvolo con veicoli a motore (art. 23, comma 2);
Centro Storico di Comacchio	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Sono vietati e sanzionati tutti gli interventi non specificamente ammessi, e in particolare (...) il sorvolo con velivoli a motore, ad esclusione di motivi di pubblica sicurezza, antincendio, sanità da parte di velivoli di servizio: voli a scopo di ricerca devono essere previamente autorizzati dall'Ente di Gestione (art. 21, comma 6);
	C	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza, antincendio e sanità da parte dei velivoli a ciò adibiti (art. 23, comma 4);
Valli di Comacchio	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone B sono vietati (...) il sorvolo con veicoli a motore (art. 23, comma 2);
	C	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone C sono vietati (...) il sorvolo con veicoli a motore (art. 24, comma 2);
Campotto di Argenta	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 23, comma 2);
	C	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone C sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 24, comma 2);
Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone B sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 24, comma 4);
	C	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone C sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 25, comma 4);
	AC	PP.PRA	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PRA sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 27, comma 10);

Pineta di Classe e Salina di Cervia	A	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle zone A (...) è vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 22, comma 2 bis);
	B	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 23, comma 2);
	C	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • In tutte le zone C sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 24, comma 2);
	AC	PP.PIN	<ul style="list-style-type: none"> • Nella sottozona PP PIN sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 26, comma 7.1);
	AC	PP.PRA	<p>Nella sottozona PP PRA sono vietati (...) il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio (art. 26, comma 8.2).</p>

Allegato 2 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.

Spett. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Il/La sottoscritto/a nato/a
il..... e residente a
via telefono
e-mail
codice fiscale
n° carta d'identità o altro documento identificativo.....

chiede il rilascio di autorizzazione per eseguire sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto il/i giorno/i..... per conto di:

per i seguenti motivi:

- fini scientifici

- fini professionali

.....

- particolari esigenze:

in

Località:

Comune:

Coordinate geografiche:

Descrizione sintetica del piano di volo:

Localizzazione all'interno del Parco regionale Delta del Po

Stazione:

Volano-Mesola-Goro

Centro Storico di Comacchio

Valli di Comacchio

Campotto di Argenta

Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna

Pineta di Classe e Salina di Cervia

Zona: B (zona protezione generale) C (zona protezione ambientale) AC (area contigua)

(la Zona in cui ricade l'area di attività è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nel sito: www.parcodeltapo.it e

https://sportellotelematico.parcodeltapo.it/parcodeltadelpo_gfmaplet/?token=NULLNULLNULLNULL)



A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di adottare un comportamento di volo appropriato a minimizzare ogni possibile disturbo causato alla fauna evitando, ad esempio i sorvoli ripetuti o prolungati della medesima area così come quei comportamenti atti a disturbare direttamente ed intenzionalmente la fauna;
- di rientrare nella Categoria «aperta» delle operazioni UAS (art. 4 Regolamento UE 947/2019)
- di disporre di un aeromodello con una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
- di effettuare le operazioni entro la distanza di visibilità («VLOS», visual line of sight), ovvero di mantenere un contatto visivo costante con l'aeromobile;
- di conoscere i regolamenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- di conoscere il "Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili senza equipaggio" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- di essere in possesso di Attestato da Pilota APR rilasciato da ENAC: N° in data

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato 3 - Carta della regolamentazione per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto (artt. 4, 5 e 6)

